

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)905

Vol. 1968/0153

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 905 def.

Bruxelles, 19 dicembre 1968

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la tacita riconduzione oltre la fine
del periodo transitorio di taluni accordi commer-
ciali stipulati dagli Stati membri coi paesi terzi

(presentata dalla Commissione al
Consiglio)

RELAZIONE

I Cenni generali

1. La decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 (1), relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali degli Stati membri coi paesi terzi, prevede all'articolo 1 che la durata di tali accordi "non può superare la durata del periodo transitorio di applicazione del Trattato".

La Commissione sta attualmente studiando i principi cui potrebbe ispirarsi una soluzione globale del problema. Infatti, tenuto conto della competenza comunitaria a negoziare e concludere accordi commerciali coi paesi terzi, prevista all'articolo 113 del Trattato di Roma, occorre stabilire una procedura che permetta di sostituire agli accordi nazionali accordi comunitari, nel quadro dell'attuazione della politica commerciale comune.

Tuttavia si pone sin d'ora un problema particolare per alcuni accordi in vigore, poichè la loro tacita riconduzione, prevista per i primi mesi del 1969, comporterebbe la proroga della loro validità oltre la fine del periodo transitorio.

2. Un'applicazione rigorosa della decisione sopra citata implicherebbe il divieto sistematico di qualsiasi riconduzione di tali accordi commerciali, per non oltrepassare la data del 31 dicembre 1969. Tuttavia ci si chiede se un provvedimento del genere corrisponderebbe agli interessi degli Stati membri e della Comunità. Infatti, qualora non si prevedessero negoziati comunitari, difficilmente si potrebbe rinunciare a regolare in base ad accordi le relazioni commerciali degli Stati membri coi paesi terzi, tanto più che simile rinuncia comporterebbe fra l'altro difficoltà d'ordine pratico.

.../...

(1) G.U. n. 71 del 4.11.1961, pagg. 1274-1275/61

Di conseguenza la Commissione ha elaborato una soluzione transitoria, consistente nell'autorizzare - fatte salve le condizioni esaminate in appresso - la riconduzione degli accordi nazionali fino al momento in cui potranno essere sostituiti con accordi comunitari. Questa soluzione potrebbe essere attuata in base a decisioni particolari del Consiglio, recanti deroga, caso per caso, alla sua decisione del 9 ottobre 1961.

E' d'uopo tuttavia enunciare alcuni criteri generali, in base ai quali possono essere ammesse la tacita riconduzione degli accordi e la loro proroga oltre la fine del periodo transitorio:

- a) E' opportuno escludere la tacita riconduzione degli accordi il cui contenuto costituisca un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune; ciò dicasi, in particolare, per alcuni accordi contenenti elenchi di contingenti all'importazione o all'esportazione, accordi d'importanza non trascurabile, i quali possono provocare deviazioni di traffico o distorsioni di concorrenza.
- b) Al fine di non pregiudicare eventuali iniziative intese a sostituire progressivamente gli accordi nazionali con accordi comunitari, la validità degli accordi prorogabili non deve oltrepassare un certo termine da stabilirsi.
- c) E' evidente che, ove fossero soddisfatte le due condizioni suddette, l'esistenza negli accordi di una clausola di riserva (clausola CEE) o di una clausola di denuncia a breve termine ne agevolerebbe la tacita riconduzione.

.../...

In tutti i casi dovrà aver luogo una consultazione preliminare tra gli Stati membri e la Commissione, onde accertare in quale misura siano soddisfatte le varie condizioni.

II. Soluzione proposta per un primo gruppo
di casi particolari

3. Il 28 ottobre, nel corso di una riunione consultativa, è stato esaminato un primo gruppo di accordi commerciali, il cui termine di denuncia spirava nel periodo compreso tra il 1^o ottobre e il 31 dicembre 1968.

Scopo di tale esame era di accertare se esistessero le condizioni atte a giustificare la proroga degli accordi oltre il 31 dicembre 1969.

- a) Va rilevato in primo luogo che tutti gli accordi oggetto di codello esame, in caso di riconduzione non oltrepasserebbero la fine del periodo transitorio se non di un lasso di tempo relativamente breve (da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 4 mesi): da ciò si può concludere che la tacita riconduzione di questi accordi non ostacolerebbe l'attuazione della politica commerciale comune, per lo meno nelle sue premesse.
- b) Per alcuni degli accordi commerciali in causa (cfr. allegato I), il divieto di riconduzione non risulta necessario nell'immediato futuro, giacché essi non contengono clausole o disposizioni che di fatto possano ostacolare l'attuazione della politica commerciale

comune o provocare deviazioni di traffico o distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri. Trattasi, nella fattispecie, di accordi che si limitano a definire il quadro generale degli scambi commerciali tra le parti contraenti senza contenere elenchi di contingenti, oppure che comprendono elenchi di contingenti, i quali, tuttavia, in seguito alle liberalizzazioni avvenute nell'ambito delle organizzazioni multilaterali (GATT, OCSE), non hanno più alcuna importanza pratica. D'altro canto, quasi tutti gli accordi in questione contengono una clausola di riserva (clausola CEE), che ne agevolerà, se del caso, la negoziazione sul piano comunitario.

c) Per quanto riguarda invece gli accordi coi paesi terzi che danno luogo a problemi particolari, ovvero gli accordi contenenti elenchi di contingenti aventi ancora un'importanza effettiva, la Commissione ritiene opportuno o addirittura necessario prevedere sin d'ora negoziati sul piano comunitario (cfr. allegato II).

Va inoltre rilevato che la presenza di elenchi di contingenti in allegato agli accordi può provocare difficoltà non solo per le disparità esistenti tra i contingenti all'importazione negli Stati membri, ma anche per le disparità tra i contingenti all'importazione aperti dai paesi terzi a favore degli Stati membri. Queste disparità talvolta relativamente gravi, possono provocare distorsioni di concorrenza nell'ambito della Comunità.

Per gli accordi di questo tipo sarebbe quindi opportuno evitare, in linea di massima, di derogare a quanto disposto dalla decisione del 9 ottobre 1961.

Tuttavia, visto che gli scambi commerciali coi paesi terzi sono tradizionalmente disciplinati da accordi, occorrerebbe che alla scadenza di un accordo facesse immediatamente seguito l'entrata in vigore di un accordo comunitario. Per questi motivi si ritiene preferibile che gli Stati membri possano rinnovare ancora un'ultima volta gli accordi in questione, per il periodo necessario a negoziare e a concludere accordi comunitari coi paesi terzi interessati.

- d) Si pongono invece problemi differenti per quanto riguarda gli accordi commerciali in vigore con alcuni paesi terzi, coi quali sono già in corso o inizieranno tra breve negoziati comunitari. Problemi analoghi sorgono anche nelle relazioni bilaterali coi paesi che hanno concluso un accordo d'associazione con la Comunità (cfr. l'elenco dell'allegato III). Si tratta in questi casi di definire con precisione il rapporto che intercorre tra accordi nazionali e accordi comunitari e di esaminare se non sia necessario rinunciare a rinnovare i primi. In ogni modo, giacché attualmente questi accordi hanno per lo più importanza secondaria, nulla si oppone alla loro riconduzione per un periodo che superi di qualche mese la fine del periodo transitorio.

.../...

4. In base alle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha l'onore di sottoporre al Consiglio l'acclusa proposta di decisione intesa ad autorizzare la tacita riconduzione di taluni accordi commerciali oltre la fine del periodo transitorio, in deroga all'articolo 1 della decisione del 9 ottobre 1961.

Gli accordi che possono essere oggetto di tacita riconduzione sono elencati in allegato alla decisione proposta (1) Per gli accordi rimanenti la Commissione si riserva di sottoporre al Consiglio le opportune proposte, a mano a mano che sorgerà il problema della loro tacita riconduzione.

(1) In tale allegato figurano tutti gli accordi elencati negli allegati I, II e III della presente relazione.

Accordi la cui proroga oltre la fine del
periodo transitorio non solleva partico-
lari difficoltà

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza dopo la tacita riconduzione
Italia	Pakistan	Accordo commerciale 10.1.1961	10.1.70
Benelux	Paraguay	Accordo di commercio e di navigazione 13.8.63	13.2.70
Benelux	Svezia	Accordo commerciale 27.4.57	28.2.70
Germania	Islanda	Accordo commerciale 19.12.50 - 22.6.54	1.4.70
Germania	Cile	Accordo commerciale 2.2.51 - 15.11.56	1.4.70
Germania	Corea del Sud	Accordo commerciale 8.4.65	8.4.70
Benelux	Norvegia	Accordo commerciale 28.5.57	14.4.70

Accordi per i quali occorre prevedere
nuovi negoziati sul piano comunitario

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza dopo la tacita riconduzione
Germania	Irak	Accordo commerciale 7.10.51	13.1.70
Benelux	Svizzera	Accordo commerciale 21.6.57	31.3.70
Germania	Indonesia	Accordo commerciale 22.4.53	1.4.70

Allegato III

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipulazione)	Scadenza dopo la tacita riconduzione
Benelux	Grecia	Accordo commerciale 9.3.60	31.1.70
Benelux	Austria	Accordo commerciale 29.6.57	31.3.70
Benelux	Tunisia	Accordo commerciale 1.8.58	31.3.70
Benelux	Spagna	Accordo commerciale 2.6.60	14.4.70
Germania	Spagna	Accordo commerciale 20.6.60	30.4.70

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la tacita riconduzione oltre la fine del periodo transitorio di taluni accordi commerciali stipulati dagli Stati membri coi paesi terzi

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 111 e 113,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 (1), la durata degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri coi paesi terzi non può oltrepassare la durata del periodo transitorio;

Considerando che occorre decidere l'instaurazione di una procedura che permetta di sostituire progressivamente gli accordi nazionali con accordi comunitari;

Considerando tuttavia che, in attesa di siffatta decisione del Consiglio di portata generale, occorre risolvere alcuni casi particolari attinenti agli accordi commerciali di prossima scadenza, la cui tacita riconduzione oltrepasserebbe la fine del periodo transitorio;

Considerando che per un primo gruppo di accordi, elencati in allegato, la proroga mediante tacita riconduzione è prevista per il primo trimestre del 1969;

Considerando che dall'esame degli accordi in questione non risulta la necessità di vietarne sin d'ora la tacita riconduzione, poiché il loro contenuto non costituisce attualmente un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune e poiché la loro riconduzione implicherà il superamento del periodo transitorio per un lasso di tempo relativamente breve,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1) G.U. n. 71 del 4.11.1961, pagg. 1274-1275

Articolo 1

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali degli Stati membri coi paesi terzi, gli accordi elencati in allegato possono essere tacitamente ricondotti per un anno.

Articolo 2

La presente decisione è destinata agli Stati membri firmatari degli accordi elencati in allegato.

Allegato

Stato membro	Paese terzo	Accordo (titolo e data di stipolazione)		Scadenza dopo la tacita riconduzione	
Italia	Pakistan	accordo commerciale	10.1.61	10.1.70	
Germania	Irak	" "	7.10.51	13.1.70	
Benelux	Grecia	" "	9. 3.60	31.1.70	(1)
"	Paraguay	accordo di commercio e di navigazione	13.8. 63	13.2.70	
"	Svezia	Accordo commerciale	27.4.57	28.2.70	(2)
"	Austria	" "	29. 6.57	31.3.70	(3)
"	Svizzera	" "	21. 6.57	31.3.70	(4)
"	Tunisia	" "	1. 8.58	31.3.70	
Germania	Islanda	" "	19.12.50) 22. 6.54)	1.4.70	
"	Cile	" "	2. 2.51) 15.11.56)	1.4.70	
"	Indonesia	" "	22.4.53	1.4.70	
"	Corea del Sud	" "	8. 4.65	8.4.70	
Benelux	Spagna	" "	2. 6.60	14.4.70	
Germania	"	" "	20. 6.60	30.4.70	
Benelux	Norvegia	" "	28. 5.57	14.4.70	

- (1) Pubblicato nel "Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlande" - 1960 n. 46
- (2) Pubblicato nel " " " " " " " 1957 n. 102
- (3) Pubblicato nel " " " " " " " 1957 n. 128
- (4) Pubblicato nel " " " " " " " 1957 n. 126